

[...]

direttamente o analogicamente. Il rifiuto di un modello di giustificazione orientato dal metodo dell'equilibrio ristretto sarebbe perfettamente coerente con l'idea di Alexy secondo la quale giudici e interpreti devono individuare gerarchie assiologiche tra i principi di tipo mobile.

Ciò in quanto Alexy sa, e ciò è perfettamente coerente con il valore da lui attribuito al principio dell'efficienza dell'argomentazione razionale, che in condizioni temporali ed economiche limitate non è opportuno imporre a giudici e interpreti l'individuazione delle regole di precedenza di un principio sull'altro in relazione a *tutti* i casi di conflitto tra i medesimi principi. E che il giudice o l'interprete, se vuole giustificare razionalmente, alla luce del diritto vigente, la risoluzione di un caso concreto, ha l'obbligo di individuare, compatibilmente con le risorse temporali a disposizione, soltanto alcune delle (anziché tutte le) gerarchie assiologiche tra principi.

Fin qui ho argomentato per quali ragioni Alexy rifiuta una concezione dell'interpretazione sistematica orientata al raggiungimento di un equilibrio riflessivo ristretto tra due o più principi in competizione. Resta da comprendere perché, secondo me, il modello di bilanciamento più coerente con la sua teoria è il modello di bilanciamento categoriale in senso debole o ragionevolmente definitorio. La ragione di tale preferenza sta nel fatto che il bilanciamento ad hoc non è compatibile con una concezione procedurale del bilanciamento.

Ora le ragioni in virtù delle quali il modello del bilanciamento ad hoc non è compatibile con una concezione genuinamente procedurale del bilanciamento potrebbero sembrare ovvie. Il modo stesso in cui ho ridefinito la tipologia di bilanciamento ad hoc esclude, infatti, la sua compatibilità con un bilanciamento procedurale, dove l'argomentazione è razionalmente giustificata. Il punto, tuttavia, è cercare di spiegare per quali ragioni (*o in che senso*) il modo in cui opera il bilanciamento ad hoc lo rende incompatibile con una giustificazione razionale.

Ipotizziamo che un giudice – Parker – debba risolvere il caso concreto Q, il caso di un famoso presentatore televisivo che ha denunciato un giornale scandalistico per aver divulgato la notizia secondo la quale egli intrattiene una relazione adulterina con un ragazzo di diciott'anni, notizia che ha costretto il presentatore ad abbandonare la trasmissione da lui condotta per un crollo degli ascolti. Ipotizziamo che il giudice debba giustificare razionalmente la sua decisione alla luce del diritto vigente nella comunità X e ipotizziamo che, al momento storico attuale, si tratti di un settore normativo non espressamente disciplinato, in attesa che il parlamento approvi un codice organico della materia.

Immaginiamo che il giudice Parker voglia risolvere il caso Q sulla base di un bilanciamento tra due principi del diritto astrattamente applicabili al caso, ad esempio il principio che tutela la libertà di informazione e il principio che tutela la dignità e la privacy dei cittadini, principi che, non soltanto rappresentano la ratio di molte norme appartenenti ad alcuni settori dell'ordinamento, ma sono tutelati, esplicitamente o implicitamente, dalla Costituzione.

Possiamo, dunque, individuare *tre* ragioni in virtù delle quali il modo in cui il bilanciamento ad hoc è stato da me ricostruito implica che esso non è 'razionalmente giustificato'. Perché tale bilanciamento sia razionalmente giustificato è ne-

cessario che l'argomentazione con la quale il giudice ha deciso il caso, ed effettuato il bilanciamento tra principi, sia parte di un discorso intersoggettivo razionale. Come sappiamo in un 'discorso razionale condotto in condizioni limitate' un partecipante è razionalmente giustificato nell'accettare una tesi normativa quando le ragioni da lui o da altri avanzate in favore della tesi medesima non sono in contraddizione tra loro, si fondano su premesse teoriche ed empiriche ritenute vere dalla comunità scientifica di riferimento, e quando tali ragioni possano valere come una *risposta soddisfacente* a dubbi, critiche e obiezioni addotte o adducibili dai partecipanti al discorso medesimo.

*Due* tra le ragioni che spiegano l'incompatibilità tra bilanciamento ad hoc e bilanciamento procedurale o razionalmente giustificato le abbiamo già viste.

Nel caso della *prima tipologia* da me individuata di 'bilanciamento ad hoc' quest'ultimo produce una regola *defettibile* (s'intende, dato un insieme chiuso e definito di assunzioni teoriche ed empiriche), in quanto il giudice non individua l'insieme di tutte le proprietà (ancorché indeterminate) che sono considerate rilevanti, all'interno della comunità di appartenenza, nei casi di antinomie tra i due principi, proprietà che potrebbero rovesciare il bilanciamento.

Ciò accade, ad esempio, quando il giudice pretende di risolvere il caso Q sulla base della regola :

'Un organo di stampa non può divulgare notizie vere che possano arrecare un danno alla dignità o alla privacy di un cittadino quando la notizia non ha alcuna utilità sociale, e condizioni congiuntamente sufficienti perché la notizia non abbia alcuna utilità sociale sono che (1) l'individuo in questione voglia mantenere il segreto su di essa, 2) che la notizia abbia ad oggetto un fatto che la legge (o la prevalente giurisprudenza penale o civile) considera lecito e (3) che essa non abbia ad oggetto un personaggio che ricopra una carica politica o istituzionale, poiché in questo caso la divulgazione della notizia potrebbe essere considerata, dalla maggioranza dei cittadini ed elettori determinante ai fini della valutazione del personaggio'.

Come può il giudice sapere che ogni qual volta un mass-media diffonde una notizia vera, che non abbia alcuna utilità sociale, tale azione debba considerarsi necessariamente lecita? In questo caso il giudice o l'interprete avrebbe dovuto individuare anche (tutte le) altre proprietà (ancorché indeterminate) che sono considerate rilevanti, all'interno della comunità di appartenenza, nei casi di antinomie tra i due principi e che potrebbero rovesciare il bilanciamento, insieme all'interno del quale è compresa anche la circostanza che la notizia, seppure vera e socialmente inutile, sia diffusa in modo non ingiurioso<sup>308</sup>.

---

<sup>308</sup> I tre criteri della verità della notizia, dell'utilità sociale (o interesse pubblico) e dell'assenza di intento diffamatorio rappresentano, come è noto, il c.d. 'decalogo del giornalista' disegnato dalla Corte di Cassazione italiana in una sentenza storica (la 5259 del 18/10/1984, in "Il Foro italiano", 1984, I, cc. 2711-2721.) e sono, a tutt'oggi, considerati, dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, le proprietà rilevanti nel conflitto tra diritto all'identità personale (comprensivo del diritto all'onore e alla privacy) e diritto di cronaca. Eloquente, in tal senso, è il seguente passo tratto dalla sentenza della Cassazione Civile n. 978/1996: "[...] un tale bilanciamento degli opposti valori costituzionali si risolve nel riconoscimento della libera esplicabilità del diritto di cronaca e nella sua prevalenza sul diritto all'identità personale ove ricorra la triplice condizione: a) della utilità sociale della notizia; b) della verità dei fatti divulgati; c) della forma civile della espo-

Ora, come ho già detto, anche se il giudice Parker individua, in modo corretto, un determinato caso generico da risolvere, ciò non vuol dire che il bilanciamento sia ‘razionalmente giustificato’. Vi è, infatti, una *seconda* ragione di incompatibilità tra bilanciamento ad hoc e giustificazione razionale. È possibile, infatti, che l’individuazione delle proprietà considerate condizione sufficiente del prevalere della privacy sulla libertà di informazione abbia carattere *intuitivo*, cioè che le ragioni offerte dal giudice Parker a giustificazione di quel bilanciamento si fondino su premesse empiriche false, non offrano una *risposta soddisfacente* a dubbi, critiche e obiezioni addotti o adducibili dai partecipanti al discorso medesimo (cioè gli altri giudici o i giuristi). È questo il caso della *seconda tipologia* da me individuata di ‘bilanciamento ad hoc’.

L’aspetto, tuttavia, più interessante della relazione di incompatibilità tra bilanciamento ad hoc e bilanciamento procedurale è un altro (il *terzo*). Ho sostenuto che il bilanciamento ‘ad hoc’, tradizionalmente, presenta due caratteristiche. La prima è quella di disciplinare un *singolo* caso (concreto o generico), con esclusione di altri casi di conflitto tra due principi, la seconda è quella secondo cui l’argomentazione avanzata in suo favore non ha un grado sufficiente di razionalità. In realtà la possibilità stessa di disciplinare un *singolo caso* (non solo concreto ma anche) generico è, almeno parzialmente, incompatibile con l’idea di un bilanciamento ‘razionalmente giustificato’. Ciò in quanto partecipare ad un’argomentazione razionale implica, sempre, tessere una rete di analogie e differenze rilevanti tra un insieme di casi, c.d. paradigmatici, in relazione ai quali regna un accordo tra i partecipanti al discorso e un insieme di casi dubbi o controversi<sup>309</sup>.

Ora il risultato di un bilanciamento ad hoc (ad esempio nel *secondo senso* da me individuato) *dovrebbe* essere una regola sufficientemente ristretta soltanto ad alcune circostanze – un singolo caso generico – in presenza delle quali i due prin-

---

sione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio”. Su tali problematiche vedi G. Pino, *Diritti della personalità e libertà di creazione artistica: il difficile bilanciamento*, in “Danno e Responsabilità. Problemi di responsabilità civile e assicurazione”, n° 3/2000.

<sup>309</sup> Sul fatto che un bilanciamento tra principi, morali e/o giuridici (così come un’argomentazione morale tout-court), che voglia essere razionalmente giustificato, implichi la ricerca di analogie tra casi paradigmatici, condivisi dai partecipanti ma non per questo non rivedibili, e casi dubbi vedi, tra i tanti, J. C. Bayon, *Derecho, convencionalismo y controversia* in P. E. Navarro e C. Redondo, *La relevancia del derecho. Ensayos de filosofía jurídica moral y política*, Gedisa, Barcelona, 2002, pag. 79-81; S. L. Hurley, *Coherence, Hypothetical Cases, and Precedent*, 10 “Oxford Journal of Legal Studies” 221 (Summer 1990); M. Iglesias Vila, “Los conceptos esencialmente controvertidos en la interpretación constitucional” in AAVV, *Papers del V congresso ispano-italiano di filosofia del diritto, “Teoría del derecho y Tribunal Constitucional”*, Alicante 21-23 ottobre 1999, pag. 21; J. J. Moreso, *Conflitti tra principi costituzionali*, cit. Sul fatto che qualunque processo diretto a giustificare la validità di una credenza, o la coerenza (o la razionalità) di una preferenza, non possa che prendere le mosse da un sfondo di credenze e atteggiamenti assunti come certi vedi, tra i tanti, D. Davidson, *Inquiries into Truth and Interpretation*, Clarendon Press, Oxford, 1984; W. V. Quine e J. S. Ullian, *The Web of Belief*, Random House, New York, 1970; V. Villa, *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 1993 (soprattutto Cap. I) e V. Villa, *Il modello di definizione ‘per casi paradigmatici’ e la definizione di diritto*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), “Analisi e diritto 1992. Ricerche di giurisprudenza analitica”, Giappichelli, Torino, 1992.

cipi confliggono. Immaginiamo che il giudice Parker risolva il caso Q sulla base della regola seguente:

‘Un organo di stampa non può divulgare notizie vere che possano arrecare un danno alla dignità o alla privacy di un cittadino quando la notizia, sebbene vi sia un’esposizione civile dei fatti, non ha alcuna utilità sociale, e condizioni congiuntamente sufficienti perché la notizia non abbia alcuna utilità sociale sono che (1) l’individuo in questione voglia mantenere il segreto su di essa, 2) che la notizia abbia ad oggetto un fatto che la legge (o la prevalente giurisprudenza penale o civile) considera lecito e (3) che essa non abbia ad oggetto un personaggio che ricopra una carica politica o istituzionale, poiché in questo caso la divulgazione della notizia potrebbe essere considerata, dalla maggioranza dei cittadini ed elettori determinante ai fini della valutazione del personaggio’.

La regola individuata dal giudice Parker risolve il caso, generico, in cui venga diffusa una notizia vera, socialmente inutile e in assenza di un linguaggio denigratorio, non facendo alcun riferimento all’ipotesi in cui la notizia sia divulgata in modo ingiurioso ovvero sia falsa. Allo stesso modo il fatto che il giudice ammetta che una delle condizioni in presenza delle quali la notizia non ha alcuna utilità sociale è che essa abbia ad oggetto un’azione considerata lecita dalla legge o, in caso di dubbio interpretativo, dalla prevalente giurisprudenza penale o civile, non offre alcuna soluzione per l’ipotesi in cui la giurisprudenza sia discordante. E tuttavia, alcuni dei casi, delle circostanze, che il bilanciamento ad hoc vorrebbe lasciare fuori possono rientrare dalla finestra nel corso dell’argomentazione, come analogie o controesempi rilevanti avanzati dagli altri interlocutori.

Ciò in quanto rispondere in modo soddisfacente (cioè, come minimo, senza contraddirsi) alle obiezioni e ai controesempi avanzati dagli altri interlocutori vuol dire, quando si tratta di risolvere casi controversi, far riferimento ad alcuni casi ritenuti, a torto o a ragione, paradigmatici del conflitto tra due principi individuati e applicabili al caso. Così, ad esempio, argomentare razionalmente in merito alla risoluzione del caso in cui un organo di stampa diffonda, senza alcuna modalità o espressione ingiuriosa, una notizia vera su una persona del mondo dello spettacolo, notizia sulla quale questa vuole mantenere il segreto, implica ragionevolmente un rinvio al (la risoluzione del) caso in cui un organo di stampa diffonde una notizia falsa contro la volontà della persona medesima. Vediamo perché.

Il giudice Parker ritiene che un organo di informazione non possa divulgare notizie su una persona famosa contro la sua volontà, sebbene queste siano veritiere e diffuse in modo non ingiurioso, quando la notizia non ha alcuna utilità sociale. Inoltre questi ritiene che la curiosità, più o meno morbosa, dei lettori non rappresenta un bisogno, un desiderio, che integri tale requisito. Se la curiosità fosse sufficiente a determinare l’utilità sociale della notizia, ciò equivarrebbe a porre nel nulla il requisito stesso dell’utilità sociale, cosa, ad esempio, considerata ragionevole dal giudice Davis, fermo oppositore del giudice Parker. Ora, come già detto, la maggior parte delle obiezioni e delle critiche che potrebbero essere mosse all’interno di un discorso razionale, tra il giudice Davis e il giudice Parker, diretto a stabilire quale principio debba prevalere nella decisione del caso in questione, sarebbero richieste di individuare analogie o differenze rilevanti, processo di individuazione di analogie che prende le mosse, necessariamente, da alcuni casi che i

due interlocutori, il giudice Parker e Davis, considerano istanze paradigmatiche di applicazione di uno dei due principi in questione.

Un caso paradigmatico in cui il principio che tutela la privacy prevale sul principio che tutela la libertà di informazione potrebbe essere, ad esempio, il caso in cui un organo di informazione diffonde una notizia falsa, lesiva dell'immagine di una persona famosa e contro la sua volontà. Se il giudice Davis sostenesse che un cittadino non ha alcun diritto tutelato dalla legge o dalla Costituzione a preservare la propria immagine dalla diffusione di notizie *false*, oltre che lesive della propria immagine, perché ad esempio qualunque notizia falsa potrebbe essere smentita dalle azioni della persona interessata, allora effettivamente sarebbe piuttosto difficile argomentare che un cittadino abbia un diritto a impedire che vengano diffuse notizie *vere*, sebbene lesive, in qualche senso, della sua immagine sociale. Perché se non si ha diritto a impedire che vengano diffuse notizie false, a fortiori, mi sembra difficile argomentare che si abbia tale diritto in merito a quelle vere.

In tal senso all'interno di un ipotetico discorso razionale che si svolgesse tra il giudice Parker e il giudice Davis il caso in cui un organo di informazione diffonda una notizia falsa a proposito di una persona famosa rappresenta, dunque, un caso paradigmatico in cui la privacy dei cittadini prevale, o dovrebbe prevalere, sulla libertà di informazione. Se i due interlocutori istituzionali non concordano in merito al fatto che una notizia può essere diffusa solo se vera, o almeno solo se vi è il consenso dell'interessato, non ha alcun senso discutere in merito alla sua utilità sociale. Da questo punto di vista la risoluzione del caso controverso, se è possibile diffondere notizie vere solo per soddisfare la curiosità del pubblico, *presuppone* la risoluzione di quello paradigmatico, cioè che la notizia non può essere diffusa, in assenza del consenso dell'interessato, se è falsa.

Ciò non vuol dire che se i due giudici concordano che il principio che tutela la libertà di informazione deve cedere il passo dinanzi al principio che tutela la privacy quando la notizia, rivelatasi falsa, viene diffusa contro la volontà dell'interessato, ciò implica che essi debbano concordare in merito alla validità della 'regola' secondo la quale una notizia veritiera può essere diffusa (solo) quando abbia un'utilità sociale (e in assenza di un linguaggio denigratorio). Si potrebbe dire che gli argomenti a sostegno della tesi secondo la quale un cittadino ha diritto ad una rappresentazione *veritiera* di sé e della propria personalità dinanzi alla comunità sono necessari, ma non sufficienti, in quanto bisognosi di essere integrati da ulteriori argomenti, al fine di sostenere la tesi secondo cui una persona famosa ha diritto a che non vengano diffuse notizie *vere* sulle quali vuole mantenere il segreto, perché potenzialmente lesive dell'immagine che vuole dare di sé.

La conclusione, dunque, è che un bilanciamento che voglia disciplinare un *singolo caso* generico in cui due principi vengono in conflitto – ad esempio l'ipotesi in cui vengano diffuse notizie vere in assenza di utilità sociale e di espressioni diffamatorie – e che voglia essere 'razionalmente giustificato' si trasforma, in molti casi, in un bilanciamento che rinvia o presuppone la soluzione di altri casi, come l'ipotesi della diffusione di una notizia falsa da parte di un organo di informazione contro la volontà dell'interessato, circostanze o casi che erano apparentemente rimasti fuori dal bilanciamento.

## *Conclusioni*

Vediamo di ricapitolare, brevemente, parte di quanto sostenuto in questo lavoro.

Abbiamo definito l'equilibrio riflessivo 'wide' o ampliato come un metodo attraverso il quale un individuo costruisce un sistema di regole, principi e teorie di sfondo mutuamente coerente, completo e giustificato in modo ottimale o perfetto, sistema che costituisce il risultato di una procedura argomentativa razionale che ha luogo in condizioni ottimali o in condizioni ideali.

Abbiamo visto che nell'ambito del ragionamento giudiziale, l'uso di un criterio di giustificazione esigente come quello dell'equilibrio riflessivo ampliato imporrebbe, innanzitutto, che la giustificazione esterna della norma che costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziale si estenda attraverso tutti i livelli di cui è composto lo schema della giustificazione giudiziale da me delineato nel capitolo I della Seconda Parte. In altri termini, la 'giustificazione esterna' dovrebbe comprendere un insieme di ragioni (ultime) che possano giustificare una concezione del diritto (una dottrina, per esempio, che determini quale autorità, e attraverso quale procedura, è competente a emanare norme valide), che a sua volta giustifichi l'adozione di un determinato principio metodologico dell'interpretazione, cioè una norma che prescriva l'adozione di uno o più argomenti dell'interpretazione tutte le volte che ricorrano le condizioni previste dal principio medesimo.

Qualora, come è presumibile, il giudice adottasse un principio metodologico che prescriva l'uso, in via principale o subordinata, (di una versione) del metodo sistematico<sup>310</sup>, l'equilibrio riflessivo ampliato imporrebbe che la giustificazione (esterna) contenga un'interpretazione dei principi (impliciti ed espliciti) appartenenti al sistema giuridico di riferimento. Last, but not least, il raggiungimento di un equilibrio ampliato prescriverebbe, ancora, che l'argomentazione del giudice analizzi gli insiemi di ragioni ultime, le concezioni del diritto, le dottrine dell'interpretazione e le interpretazioni dei (e/o le gerarchie assiologiche tra i) principi appartenenti al sistema giuridico alternative a quella adottata dal giudice medesimo, rispondendo punto per punto ad ogni obiezione e critica addotta o adducibile dai sostenitori delle concezioni e dottrine avverse. Processo che si concluderebbe con la costruzione di un sistema (giuridico) di regole, principi e valori completo e giustificato in modo ottimale o perfetto, sistema, cioè, che costituisce il risultato di una procedura argomentativa razionale che ha luogo in condizioni ottimali o in condizioni ideali e che dà una risposta a tutti casi che, dato un insieme di assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità scientifica di riferimento, siano conosciuti o ragionevolmente conoscibili.

Ho mosso un'obiezione piuttosto persuasiva all'adozione dell'equilibrio riflessivo ampliato come modello normativo e/o descrittivo della giustificazione giudiziale. Nessun (essere umano e a fortiori nessun) giudice avrebbe risorse temporali ed economiche sufficienti per elaborare argomentazioni di tale estensione, ragion per cui tale metodo di giustificazione risulta del tutto irragionevole come modello

---

<sup>310</sup> Sulla base della tipologia (o versione) di argomento sistematico qui accolta la norma che costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziale deve essere coerente con i principi del diritto del sistema giuridico di riferimento. Per un approfondimento della questione vedi l'analisi della nozione di 'interpretazione sistematica' effettuata nel § 1 del Cap. II della Seconda Parte.

normativo dell'argomentazione giudiziale e risulta piuttosto lontano dalle pratiche argomentative e giustificative esistenti presso la giurisprudenza, anche delle Corti Supreme, degli Stati giuridici occidentali. Il metodo dell'equilibrio riflessivo ampliato, infatti, può avere luogo soltanto in condizioni ideali od ottimali e né l'una né l'altra condizione risulta disponibile nelle comuni pratiche di argomentazione giudiziale. In tal senso ho mostrato che sia MacCormick che Alexy sono consapevoli del fatto che (e del perché) tale metodo di giustificazione giudiziale sia impraticabile.

Da tale premessa possiamo trarre due conclusioni. La prima è che una giustificazione razionale delle decisioni giudiziali è possibile se, e solo se, vi siano un insieme di assunzioni di fondo condivise dalla comunità cui appartengono giudici, funzionari e giuristi. La seconda conclusione è che, sebbene un metodo di giustificazione giudiziale ispirato al raggiungimento di un equilibrio ampliato sia risultato irragionevole ciò non vuol dire che altrettanto impraticabile sia un metodo ispirato al raggiungimento di un equilibrio ristretto all'interno del ragionamento giudiziale. Prima di analizzare quale sia, o possa essere, il ruolo svolto dall'equilibrio ristretto nel ragionamento giudiziale è opportuno effettuare un'altra importante riflessione.

Il fatto che il raggiungimento di un equilibrio riflessivo ampliato sia un modello normativo, e descrittivo, della giustificazione giudiziale decisamente impraticabile non significa che la nozione di equilibrio riflessivo ampliato sia inutile e vada del tutto abbandonata. Tale nozione può svolgere, infatti, una funzione molto importante. L'applicazione del metodo dell'equilibrio riflessivo ampliato condurrebbe un giudice ad elaborare una giustificazione della premessa maggiore del sillogismo giudiziale piuttosto complessa, cioè lo porterebbe a ricostruire una rete di assunzioni teoriche, empiriche e normative aventi alcune proprietà ben precise.

Una struttura, innanzitutto, caratterizzata da differenti cerchi concentrici che rappresentano i diversi livelli di gerarchia tra le differenti assunzioni e dove, nel cerchio più esterno, stanno quelle assunzioni che o hanno carattere trascendentale – come il principio di non contraddizione – o sono assunte come certe o ritenute ampiamente ragionevoli, anche se non hanno un carattere definitivo o assoluto. All'interno dei differenti livelli di questa struttura è possibile individuare, ancora, un livello procedurale ed un livello sostanziale, in quanto le regole e i criteri che definiscono la nozione di 'discorso intersoggettivo razionale' hanno un carattere formale o genuinamente procedurale. Carattere formale dimostrato dal fatto che è possibile determinare se tali regole siano violate o meno, in larga misura, indipendentemente dalla condivisione di determinati giudizi di valore di carattere sostanziale. E tuttavia, la giustificazione di tali regole di carattere procedurale non è *neutrale*, cioè non è indipendente, come abbiamo visto, da assunzioni normative di fondo.

In secondo luogo tale sistema di regole, principi e teorie di sfondo di natura morale e non morale, avrebbe, in molti casi, un carattere, almeno parzialmente, circolare. Parziale circolarità che (in molti casi) caratterizza – *rectius* caratterizzerebbe, qualora se ne esplicitassero i presupposti – lo stesso ragionamento giudiziale. Se il giudice avesse, infatti, tempo e risorse economiche a sufficienza mostrebbe che la giustificazione (c.d. esterna) della premessa maggiore del sillogismo giudiziale poggia, non soltanto su di una dottrina dell'interpretazione, ma anche su una concezione che determina i criteri di validità delle disposizioni giuridiche

valide. Criteri che negli Stati Costituzionali sono non soltanto formali, ma anche sostanziali, di modo che i medesimi principi (costituzionali) che vengono utilizzati, dalla maggior parte dei giudici e giuristi, per precisare o restringere il significato delle disposizioni normative, sono a fondamento della validità delle disposizioni da interpretare, nonché indirettamente anche dei principi impliciti che costituiscono (e la cui validità dipende dal costituire) le rationes soggiacenti ad una o più regole giuridiche valide.

Ora, come abbiamo visto, una concezione del diritto, che stabilisce i criteri di validità delle disposizioni normative, può essere giustificata dai giudici e dai membri di una comunità giuridica in vario modo, cioè sulla base di ragioni differenti. È possibile applicare e/o osservare una determinata norma di riconoscimento per conformismo, per rispetto incondizionato dell'autorità costituita o ancora per ragioni di convenienza o di opportunità. Molti, tuttavia, tra giudici e funzionari, sono coloro che adottano un vero e proprio 'punto di vista morale', cioè manifestano un atteggiamento di approvazione e condivisione dei valori soggiacenti alla norma di riconoscimento dell'ordinamento.

Se focalizziamo l'attenzione su coloro che adottano il punto di vista 'morale' nei confronti della norma di riconoscimento, ci rendiamo conto della parziale circolarità che assumerebbe la giustificazione della premessa maggiore del sillogismo giudiziale qualora fosse sufficientemente estesa da comprendere anche un insieme di ragioni ultime di carattere morale, cioè una concezione della giustizia, che giustificano una determinata norma di riconoscimento.

Una teoria della giustizia, infatti, elaborata da tutti coloro che adottano il punto di vista 'morale' (almeno all'interno degli Stati Costituzionali) determina i criteri in presenza dei quali una Costituzione *deve* essere applicata ed obbedita attraverso il riferimento a determinati principi di carattere procedurale e di carattere sostanziale. Ad esempio sulla base di una determinata concezione etico-politica si potrebbe sostenere che una costituzione deve essere obbedita se e solo se sia stata approvata sulla base di una procedura democratica e qualora tuteli alcuni diritti ritenuti fondamentali, come il diritto alla vita e la libertà di manifestazione del pensiero.

Dunque alcuni principi – ad esempio la libertà di manifestazione del pensiero – sarebbero considerati 'giuridici' se e in quanto sono qualificati tali dalla Costituzione, ma a sua volta la *validità* della Costituzione dipenderebbe dal fatto che questa sia stata approvata sulla base di determinate procedure che tutelano diritti e principi fondamentali che la Costituzione medesima protegge e rende parte del diritto valido, ad esempio il diritto ad esprimere liberamente le proprie opinioni. Con le parole di MacCormick, "è dunque un paradosso affermare che ci sono principi del diritto che sono 'giuridici' solo grazie alla relazione indiretta con le regole istitutive (o regole di riconoscimento) ma che queste regole, in senso proprio, come tutte le altre regole validamente istituite, sono a loro volta qualificate e comprese appieno solo attraverso i principi suddetti?"<sup>311</sup>. La metafora dell'equilibrio riflessivo, si dimostra utile, dunque, nello sciogliere ogni dubbio sull'inevitabile, sebbene parziale, circolarità di un tale sistema di regole, principi e teorie di sfondo.

---

<sup>311</sup> N. D. MacCormick, *Ragionamento giuridico e teoria del diritto*, Giappichelli, Torino, 2001, trad. it. e introduzione di A. Schiavello, a cura di V. Villa (*Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford University Press, Oxford, 1978), pag. 277.

Si potrebbe sostenere, tuttavia, che se nessuna argomentazione giudiziale (o dottrinale) per la risoluzione di un caso concreto coinvolge, o dovrebbe coinvolgere normativamente, tutti i livelli di questa complessa rete di assunzioni teoriche, empiriche e normative, essendovi assunzioni teoriche e normative (ad esempio che 'Bisogna obbedire, in presenza di certe condizioni, alla Costituzione') che sono soltanto *presupposte* nella maggior parte delle argomentazioni giudiziali, allora non si comprende perché sia tanto importante individuarne le caratteristiche.

Perché mostrandoci ciò che normalmente è soltanto presupposto e non esplicitato nel ragionamento del giudice, il modello dell'equilibrio riflessivo ampliato ci mostra qual è uno degli aspetti fondamentali del diritto e del ragionamento giudiziale. Abbandonare la nozione di equilibrio riflessivo ampliato come chiave di lettura del ragionamento giudiziale (e lo stesso vale per ogni altro modello di discorso che faccia riferimento a condizioni ideali od ottimali, umanamente o normalmente non raggiungibili) sarebbe come sostenere che poiché nessun uomo può (mentalmente o) discorsivamente rappresentare (e giustificare) a sé o agli altri, in un'unità di tempo ristretta, tutte le credenze scientifiche attuali, allora non ha senso parlare della conoscenza scientifica nel suo complesso.

Il fatto che una persona (e dunque un giudice) possa rendere esplicito, in condizioni temporali ed economiche limitate, solo parte dell'insieme, della totalità, delle ragioni che giustificano, o possono giustificare, le proprie deliberazioni, non vuol dire che ciò che rimane implicito non esista, né che la totalità delle ragioni considerate nel loro complesso sia meno importante. L'equilibrio riflessivo ampliato (come ogni modello ideale) ci mostra che ogni giustificazione razionale giudiziale è parte di una totalità, di un mosaico. Ed anche se il giudice può vedere e costruire soltanto *un pezzo* del mosaico alla volta, non significa che il mosaico non esista o che ciò che il giudice sta facendo non possa o non debba essere definito parte del mosaico.

Abbiamo, fin qui, analizzato se, e fino a che punto, un criterio di giustificazione come quello dell'equilibrio ampliato possa o debba svolgere un ruolo nella comprensione del diritto e del ragionamento giudiziale. Resta un'ultima domanda in sospeso: quale sia, o possa essere, il ruolo svolto dall'equilibrio ristretto nel ragionamento giudiziale. Abbiamo già visto che l'equilibrio riflessivo ristretto ha alcuni dei caratteri principali di un modello di giustificazione giudiziale ispirato ad una concezione della 'razionalità limitata', secondo il quale la norma che rappresenta la premessa maggiore del sillogismo giudiziale deve essere giustificata in base ad un 'discorso razionale condotto in condizioni limitate'. In tal senso, l'equilibrio riflessivo ristretto, come ogni altra giustificazione razionale giudiziale condotta in condizioni limitate, è praticabile se, e solo se, vi siano un insieme di assunzioni di fondo condivise dalla comunità giuridica medesima, cioè un ampio numero di assunzioni teoriche e normative condivise da giudici (e giuristi), quali *alcuni* dei criteri formali e materiali che determinano la validità delle disposizioni giuridiche, nonché *alcune* proprietà che un principio metodologico dell'interpretazione dovrebbe avere.

La nozione di equilibrio riflessivo ristretto si confà perfettamente a tale concezione della giustificazione razionale giudiziale (e della razionalità) perché esso consente al giudice di non giustificare alcune premesse normative del suo ragionamento, ad esempio che 'Una disposizione emanata dal parlamento conforme-

mente alle norme costituzionali sulla produzione delle leggi, e già giudicata costituzionalmente legittima dal giudice delle leggi, è valida e deve essere applicata'. Tali premesse restano implicite nella sua argomentazione o, se rese esplicite, non vengono ulteriormente giustificate in quanto sono considerate ragionevoli e assunte come certe.

In secondo luogo, ho definito la nozione di equilibrio riflessivo ristretto come un modello che offre una particolare concezione di una teoria (o di una dottrina) dell'interpretazione fondata sul metodo sistematico ed ho definito una teoria (o una dottrina) fondata sul metodo sistematico come una teoria (o una dottrina) secondo la quale i giudici giustificano (o devono giustificare) la norma che costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziale sulla base dell'argomento della conformità ai principi del diritto, cioè secondo la quale i giudici adottano (o devono adottare), quale premessa maggiore del sillogismo giudiziale, una norma che sia coerente con i principi del diritto, sia che tale norma sia il risultato di un'attività interpretativa in senso stretto sia che sia il risultato di un'attività integrativa. Ora, indipendentemente dalle differenti concezioni, 'pure' e 'impure', formaliste e antiformaliste, deboli o forti, che possiamo avere di una teoria (o di una dottrina) dell'interpretazione sistematica abbiamo visto in che senso, e per quale ragione, il raggiungimento di una forma di equilibrio riflessivo ristretto offre una particolare interpretazione del metodo sistematico.

Abbiamo individuato *due sensi* in cui è possibile usare la nozione di 'equilibrio riflessivo ristretto'. In un *primo senso*, possiamo dire che due o più principi 'prima facie' confliggenti tra loro, oppure due o più principi confliggenti tra loro e un insieme di regole (sussumibili all'interno di entrambi i principi), sono mutuamente bilanciati o aggiustati in equilibrio riflessivo ristretto quando un soggetto individua l'insieme delle gerarchie assiologiche che determinano la prevalenza di un principio sull'altro in relazione a *tutti* i casi di antinomie tra i principi individuati (s'intende tutti i casi che, date le assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità del discorso, siano conosciuti o ragionevolmente conoscibili) e quando l'argomentazione che giustifica le circostanze in presenza delle quali un principio prevale sull'altro sia parte di un discorso intersoggettivo razionale, seppure condotto in condizioni limitate.

In un *secondo senso*, ho sostenuto che un insieme di regole ed un principio (o un insieme di principi) sono mutuamente aggiustati in equilibrio riflessivo ristretto quando un soggetto ricostruisce l'insieme delle regole individuate come istanza e realizzazione di quel principio (o di quei principi) e individua, analogicamente, altre regole, cioè altri casi generici analoghi, che rientrano nell'ambito estensionale del principio individuato (o dei principi individuati), di modo che il contenuto delle regole viene precisato, modificato attraverso quel principio (o quei principi) e il contenuto di quel principio (o di quei principi) viene determinato, modificato attraverso le regole e le sue proiezioni analogiche fino a quando si raggiunge un risultato ben preciso: il soggetto individua una soluzione normativa per tutti i casi (s'intende tutti i casi che, date le assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità del discorso, siano conosciuti o ragionevolmente conoscibili) che fanno parte dell'ambito di applicazione di quel principio (o di quei principi). Anche qui perché possa parlarsi di 'equilibrio ristretto' è necessario che l'argomentazione che giustifica il mutuo aggiustamento faccia parte di un discorso intersoggettivo

razionale condotto in condizioni limitate. In entrambe le ipotesi l'equilibrio ristretto crea come un sotto-sistema di un sistema morale più ampio che, tuttavia, non viene esplicitato in presenza di condizioni temporali limitate.

E dunque, una teoria (o una dottrina) dell'interpretazione fondata sul metodo sistematico e orientata al raggiungimento di un equilibrio ristretto implica che la giustificazione esterna della norma posta come premessa maggiore del sillogismo giudiziale inizi con l'individuazione di un insieme di regole giuridiche valide applicabili, prima facie o analogicamente, al caso concreto da decidere, e continui con la ricostruzione dei principi del diritto (ad esempio i principi costituzionali espressi o i principi, espliciti o impliciti, che rappresentano la ratio soggiacente a tali regole) applicabili al caso da decidere, di modo che, in un processo di mutuo aggiustamento, il contenuto delle regole giuridiche individuate sia precisato, modificato o integrato sulla base dei principi del diritto, non importa se espliciti o impliciti, applicabili, ed il contenuto dei principi sia, a sua volta, precisato sulla base delle regole medesime. Processo di ricostruzione dei principi del diritto applicabili che spesso lascia emergere differenti principi in conflitto tra loro.

Qualora emergano differenti principi del diritto 'prima facie' confliggenti tra loro il raggiungimento di un equilibrio ristretto, nel *primo senso* da me considerato, prevederebbe che tale processo di mutuo aggiustamento culmini *non* con la costruzione di una regola applicabile al caso concreto che sia il risultato di un bilanciamento ad hoc o ragionevolmente definitorio, ma con un *bilanciamento categoriale* tra i differenti principi del diritto individuati, cioè un bilanciamento che stabilisca l'insieme delle gerarchie assiologiche che determinano la prevalenza di un principio sull'altro per *tutti* i casi di antinomie tra i principi in competizione (s'intende tutti i casi che, date le assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità del discorso, siano conosciuti o ragionevolmente conoscibili), di modo che l'insieme delle regole giuridiche e i principi del diritto rilevanti in relazione al caso concreto da decidere (principi che, nella quasi totalità dei casi, rappresentano una possibile giustificazione di quelle regole o di altre regole appartenenti al medesimo settore normativo) siano perfettamente aggiustati fino a raggiungere una forma di equilibrio ristretto. Equilibrio riflessivo che viene raggiunto se, e solo se, il bilanciamento o il mutuo aggiustamento risulta 'razionalmente giustificato' o 'oggettivamente fondato', cioè se è parte di un discorso intersoggettivo razionale.

Il raggiungimento di un equilibrio ristretto prevederebbe, invece, nel *secondo senso* da me considerato, che tale processo di mutuo aggiustamento raggiunga un risultato ben preciso: l'individuazione di una soluzione normativa per *tutti* i casi (s'intende tutti i casi che, date le assunzioni teoriche ed empiriche condivise dalla comunità del discorso, siano conosciuti o ragionevolmente conoscibili) che fanno parte dell'ambito di applicazione dei principi del diritto individuati, di modo che l'insieme delle regole giuridiche e i principi del diritto rilevanti in relazione al caso concreto da decidere (principi che, nella quasi totalità dei casi, rappresentano una possibile giustificazione di quelle regole o di altre regole appartenenti al medesimo settore normativo) siano perfettamente aggiustati fino a raggiungere una forma di equilibrio ristretto. Equilibrio riflessivo che viene raggiunto se, e solo se, il mutuo aggiustamento risulta 'razionalmente giustificato' o 'oggettivamente fondato', cioè se è parte di un discorso intersoggettivo razionale.

E dunque, che ruolo può svolgere la nozione di equilibrio ristretto tra regole e principi del diritto (o tra due o più principi confliggenti tra loro) come modello normativo e/o esplicativo della giustificazione giudiziale? Il raggiungimento di un equilibrio ristretto tra regole e principi del diritto (in entrambi i significati da me considerati) è un modello, sia inteso come criterio normativo che come criterio descrittivo della giustificazione di una singola decisione giudiziale, decisamente troppo forte, nel senso che non soltanto non riesce a rendere conto, neppure in modo parziale, del modo in cui la maggior parte dei giudici (anche delle Corti Supreme) degli Stati giuridici occidentali motivano di fatto le loro decisioni, ma rappresenta un modello normativo di giustificazione giudiziale troppo esigente.

Al contrario, esso può avere un ruolo parzialmente esplicativo del modo in cui *alcuni* giudici – pochi a dire il vero – giustificano le proprie argomentazioni nel lungo periodo, cioè se inteso come modello diacronico, anziché sincronico. L'equilibrio ristretto, infatti, potrebbe costituire un modello esplicativo di un numero consistente di argomentazioni elaborate da una Corte Suprema, nel medio e lungo periodo, qualora tale Corte tenda, nel corso del tempo, alla costruzione di un insieme armonico di regole e principi, “un sistema che costituisce il risultato di continui aggiustamenti con i quali il contenuto dei principi viene precisato sulla base delle regole e il contenuto delle regole poi di nuovo precisato sulla base del contenuto dei principi”<sup>312</sup>. Si tratterebbe di un modello esplicativo dell'argomentazione giudiziale svolta, nel lungo periodo, soltanto da *alcuni* giudici illuminati, perché l'equilibrio ristretto prevede (ad esempio nel *primo senso* da me individuato) non soltanto che si individui un bilanciamento categoriale tra due o più principi del diritto in competizione, ma che l'argomentazione che giustifica tale bilanciamento sia parte di un discorso razionale.

Il raggiungimento di un equilibrio ristretto tra regole e principi (o tra due o più principi confliggenti tra loro) sarebbe, dunque, un modello che riesce a rendere conto dell'insieme di argomentazioni elaborate dai giudici delle Corti Supreme che, nel medio e lungo periodo, cercano di giustificare razionalmente le proprie decisioni. Si tratterebbe, tuttavia, come già detto, di un modello normativo della (singola) argomentazione giudiziale che i giudici possono, ma *non devono*, necessariamente, raggiungere.

In conclusione, posso dire di avere, fin qui, risposto agli interrogativi fondamentali posti all'inizio di questo lavoro: stabilire e argomentare se l'equilibrio riflessivo, ampliato e ristretto, sia un modello normativo o descrittivo della giustificazione giudiziale, in particolare della giustificazione della premessa maggiore del sillogismo giudiziale, adeguato. E tuttavia l'analisi del ruolo dell'equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale, nonché delle concezioni della giustificazione giudiziale di MacCormick e di Alexy, ha spianato la strada verso l'elaborazione di una dottrina della giustificazione giudiziale – *rectius* della premessa maggiore del sillogismo giudiziale – che non solo sia fondata sul metodo sistematico e incorpori una teoria dell'oggettività debole, ma sia priva dei difetti che rendono insoddisfacenti le teorie dell'autore scozzese e tedesco. Ora sebbene l'elaborazione di tale dottrina della giustificazione giudiziale esuli, evidentemente, dalle possibilità di questo lavoro, né costituisce parte integrante delle finalità principali di questo, vorrei, *dulcis in fundo*,

---

<sup>312</sup> E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 449.

delineare, brevemente, *alcune* delle (ma non tutte le) caratteristiche che una dottrina dell'interpretazione siffatta dovrebbe, o potrebbe, avere.

In primis, è importante che il giudice condivida un modello di bilanciamento che ho definito, nel cap. IV, ragionevolmente definitorio o categoriale in senso debole, implicazione, questa, del rifiuto da parte di Alexy di un modello di bilanciamento di tipo definitorio o di un bilanciamento ad hoc. In secondo luogo, altrettanto importante è che una dottrina dell'interpretazione fondata sul metodo sistematico non abbia *alcuni* dei difetti della teoria elaborata da Alexy. Ricordiamone alcuni. Innanzitutto la nozione di 'principio del diritto' utilizzata da Alexy è insoddisfacente. Ancora, contrariamente ad Alexy, ed in linea con quanto sostenuto dal Tribunale Costituzionale Tedesco<sup>313</sup>, ritengo preferibile una dottrina dell'interpretazione fondata sul metodo sistematico 'pura' o 'perfetta', cioè che subordini il metodo storico a quello sistematico, e non viceversa. Infine, la teoria del discorso pratico, e a fortiori della giustificazione giudiziale, di Alexy non è sufficientemente esplicita in ordine ai presupposti metaetici che dovrebbero fondarla. Non è chiaro, infatti, se la teoria di Alexy sia una teoria *relativista*, seppure moderata.

In terzo luogo, è necessario che la tesi secondo cui 'la norma posta come premessa maggiore del sillogismo giudiziale deve essere razionalmente giustificata' sia interpretata sulla base di una concezione della razionalità 'limitata' o 'realistica', il che implica, a differenza di quanto sembra accettare MacCormick, condividere una concezione *procedurale* di una teoria dell'oggettività debole. In tal senso, una tesi (o un'asserzione) normativa è parte di un discorso intersoggettivo razionale condotto in condizioni limitate, quando la tesi normativa avanzata è supportata da ragioni prive di contraddizioni logiche, fondate su premesse teoriche ed empiriche considerate vere, o 'sufficientemente garantite', all'interno del gruppo o della comunità scientifica di riferimento, e quando le ragioni avanzate in favore di quella tesi offrono una *risposta soddisfacente* alle critiche e alle obiezioni sollevate, o che potrebbero essere sollevate, dai partecipanti al discorso medesimo. Quando, cioè, le ragioni avanzate in favore di quella tesi offrono una risposta logicamente corretta *al maggior numero possibile* di critiche e obiezioni sollevate, o che potrebbero essere sollevate, dai partecipanti al discorso medesimo.

In ultima analisi, sono perfettamente consapevole che tale dottrina della giustificazione giudiziale non offre un'adeguata dottrina della motivazione giudiziale. Ciò in quanto, la mia definizione di 'discorso razionale condotto in condizioni limitate' è piuttosto vaga. Poiché se non è possibile fornire una definizione di 'discorso intersoggettivo razionale che si svolge in *condizioni limitate*' indipendentemente dal contesto in cui esso si svolge, allora non possiamo stabilire quando un'argomentazione giudiziale offre una replica ad un numero *sufficiente* di critiche ed obiezioni senza determinare all'interno di *quale tipo di argomentazione giudiziale* tali obiezioni, cui il giudice deve rispondere, sono, o possono essere, sollevate.

In altri termini, perché la nozione di 'discorso intersoggettivo razionale condotto in condizioni limitate' possa funzionare, cioè perché possa tradursi nell'imposizione di obblighi argomentativi sufficientemente determinati, sarebbe necessario elaborare un modello che faccia corrispondere, in modo approssimati-

---

<sup>313</sup> R. Alexy, *Teoría de los derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, trad. cast. di E. Garzón Valdés (*Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1986, I ed. 1985), pag. 535.

vo s'intende, ad ogni tipologia argomentativa giudiziale un insieme di obiezioni e critiche cui il giudice deve rispondere.

Ora sebbene non possa, in questa sede, neppure abbozzare una teoria generale dell'argomentazione giudiziale razionale che determini, anche in modo approssimativo, quale estensione o complessità ogni tipologia di argomentazione giudiziale debba avere, possiamo individuare alcuni criteri ragionevoli in base ai quali un tale modello potrebbe essere elaborato. Cinque in particolare. Innanzitutto (a) è necessario operare un calcolo (approssimativo) del quantum di risorse temporali ed economiche che un giudice, con competenze standard o ordinarie, impiegherebbe al fine di elaborare un'argomentazione di una complessità  $z^{314}$ . In secondo luogo (b) è importante tenere conto del grado di accettabilità della tesi normativa avanzata dal giudice (cioè quanto questa è considerata convincente all'interno della comunità degli altri giudici e giuristi). Più una tesi è soggetta a critiche e obiezioni, più deve essere giustificata.

Il terzo criterio (implicato nel precedente) vuole (c) che i giudici tengano conto, a causa delle limitazioni economiche e temporali, prevalentemente, se non esclusivamente, delle critiche e delle obiezioni considerate ragionevoli o accettabili all'interno della concezione del mondo condivisa dalla propria comunità giuridica<sup>315</sup>. Il quarto criterio (d) riguarda il *grado di novità* degli argomenti avanzati. Ogni singola argomentazione, ad esempio di una Corte Suprema, dovrebbe essere considerata parte di un continuum, di una catena di argomentazioni che unifica la maggior parte delle deliberazioni giudiziali precedenti. La motivazione con la quale una Corte Suprema sostiene (e offre ragioni in favore di) un importante *re-irement* della propria giurisprudenza deve essere molto più argomentata della motivazione con la quale la medesima Suprema Corte conferma un indirizzo giurisprudenziale consolidato da vent'anni, e già razionalmente giustificato in altre decisioni precedenti, alle cui argomentazioni la Corte rinvia.

---

<sup>314</sup> Calcolare, in modo approssimativo, l'ammontare di risorse temporali ed economiche necessarie per elaborare un'argomentazione giudiziale che abbia un grado di razionalità sufficiente è molto importante, perché non possiamo obbligare i giudici ad elaborare giustificazioni giudiziali razionali, se non hanno le risorse sufficienti. In altre parole, come dice Taruffo, non possiamo aspettarci che giudici oberati da migliaia di cause e afflitti da centinaia di sentenze da pronunciare elaborino giustificazioni razionali. Non dobbiamo soltanto pretendere che i giudici argomentino razionalmente, ma dobbiamo anche dare loro le risorse economiche e temporali per farlo. Vedi M. Taruffo, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione Civile*, Il Mulino, Bologna, 1991, pag. 100. Parafrasando il titolo di un bel libro americano (S. Holmes e C. Sunstein, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, Il Mulino, Bologna, 2000, trad. it. di E. Cagliari, a cura di C. Fusaro; *The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxes*, W.W. Norton, New York, 1999), la teoria qui accolta spiega perché la razionalità (dell'argomentazione giudiziale) dipende (anche) dalle tasse.

<sup>315</sup> Una concezione del mondo che si presume la maggior parte di coloro che appartengono al mondo occidentale considera del tutto irragionevole e inaccettabile è quella condivisa da alcune minoranze etniche che (qualche volta) vivono negli Stati occidentali. Pensiamo, ad esempio, alla tribù dei Dogons e ad alcuni rituali praticati da tale minoranza, ad esempio la clitoridectomia. Intorno ai miti elaborati dai Dogons al fine di giustificare tale pratica e in merito alle teorie economiche, psico-sociologiche e psicoanalitiche elaborate dagli interpreti occidentali al fine di spiegare l'origine e lo scopo di tale pratica vedi M. Erlich, *La femme blessé*, L'Harmattan, 1986; N. Rouland, *Aux confins du droit*, Editions Odile Jacob, Paris, 1991 e i bellissimi saggi pubblicati in "Droit et Cultures", 20, 1990.

Il quinto criterio (e) riguarda il grado di importanza della deliberazione in oggetto. Ad esempio, mentre potrebbe essere considerata (sufficientemente) razionale l'argomentazione di un tribunale di prima istanza che tenga conto soltanto delle critiche e delle obiezioni avanzate dalle parti o dalla maggioranza degli altri giudici contro una determinata interpretazione dei principi del diritto applicabili al caso concreto. Al contrario, potrebbe essere considerata (razionalmente) insufficiente la motivazione della sentenza di una Suprema Corte, o di una Corte Costituzionale, che non offre una risposta soddisfacente alle critiche e alle obiezioni (ragionevoli) avanzate dai giuristi e dai teorici del diritto in merito ad una questione nuova e altamente controversa. Ad esempio, l'interpretazione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione o un re-quirement della precedente giurisprudenza relativa al principio metodologico dell'interpretazione che i giudici devono o dovrebbero seguire.

In tal senso, sebbene tali criteri siano ampiamente ragionevoli e condivisibili, la strada verso l'elaborazione di una teoria generale della motivazione giudiziale razionale (che determini, anche in modo approssimativo, quale estensione ogni tipologia di argomentazione giudiziale debba avere) è ancora di là da percorrere e, come già detto, non può essere qui adeguatamente delineata. Né, d'altro canto, ho inteso in questo lavoro individuare *tutte* le caratteristiche che una siffatta dottrina dell'interpretazione giudiziale (secondo la quale la norma che costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziale deve essere 'razionalmente giustificata' e coerente con i principi del diritto del sistema) dovrebbe avere né ho analizzato o preteso di analizzare tutte le ragioni (e le condizioni) in presenza delle quali tale dottrina dovrebbe essere accettata<sup>316</sup>.

---

<sup>316</sup> Una delle condizioni in presenza delle quali una dottrina dell'interpretazione fondata sul metodo sistematico *dovrebbe* (nonché potrebbe verosimilmente) essere accettata (da un giudice) è che il sistema giuridico tuteli alcuni diritti (dal giudice ritenuti, a torto o a ragione) fondamentali, cioè, in altri termini, che il sistema non incorpori alcuni principi morali ritenuti 'inaccettabili'.

## Bibliografia

- AARNIO A., ALEXY R., PECZENIK A., *The Foundation of Legal Reasoning I-II-III. The Justification of Legal Transformations by Rational Legal Discourse*, in N.D. McCormick e A. Aarnio (a cura di), *Legal Reasoning*, Vol. I, Dartmouth, 1992 (già pubbl. in "Rechtstheorie" 12 (1981); I pag. 133-158; II 257-279; III 423-448)
- AARNIO A., ALEXY R., PECZENIK A., RABINOWICH W., WOLENSKI J., *On the Coherence Theory of Law*, Juristförlaget i Lund, 1998
- AARNIO A., *The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification*, Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1987
- ALCHOURRÓN C.E. e BULYGIN E., *Análisis lógico y derecho*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991
- ALCHOURRÓN C.E. e BULYGIN E., *Verdad deontica y valores*, in Alchourrón C. E. e Bulygin E., *Análisis lógico y derecho*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991
- ALCHOURRÓN C.E., *Detachment and Defeasibility in Deontic Logic*, "Studia Logica", 57, 1996
- ALCHOURRÓN C.E., *Law and Logic*, "Ratio Juris", 9, 1996
- ALCHOURRÓN C.E., *Para una lógica de las razones prima facie*, "Análisis Filosófico", XVI (1996), n° 2
- ALENIKOFF T.A., *Constitutional Law in the Age of Balancing*, "Yale Law Journal", Vol. 96, n° 5, 1987
- ALEXY R. e PECZENIK A., *The Concept of Coherence and Its Significance for Discursive Rationality*, "Ratio Juris", vol. 3, n° 1 bis March, 1990
- ALEXY R., *Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica*, "Doxa", n° 5, 1988
- ALEXY R., *Teoría de los derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, trad. cast. di E. Garzón Valdés (*Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1986, I ed. 1985)
- ALEXY R., *Giustizia come correttezza*, "Ragion Pratica", 9/1997
- ALEXY R., "Coherence and Argumentation or the Genuine Twin Criterialess Super Criterion", in Aarnio A., Alexy R., Peczenik A., Rabinowich W., Wolenski J., *On the Coherence Theory of Law*, Juristförlaget i Lund, 1998
- ALEXY R., *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, Giuffrè, Milano, 1998, trad. it. di M. La Torre (*Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1978)
- ALEXY R., *On the Structure of Legal Principles*, "Ratio Juris", Vol. 13, n° 3, (Settembre) 2000
- ARISTOTELE, *Metafisica*, Bompiani Editore, Sonzogno, 2000
- ATIENZA M. e RUIZ MANERO J., *Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos*, Ariel Barcelona, 1996, trad. ingl. di R. Zimmerling, *A Theory of Legal Sentences*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998
- ATIENZA M., *Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991

- BARBERIS M., *Il diritto come discorso e come comportamento*, Giappichelli, Torino, 1990
- BAYON J.C., *La normatividad del derecho. Deber jurídico y razones para l'acción*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991
- BAYON J.C., *Derecho, convencionalismo y controversia* in P. E. Navarro e C. Redondo, *La relevancia del derecho. Ensayos de filosofía jurídica moral y política*, Gedisa, Barcelona, 2002
- BEAUCHAMP T.L. e CHILDRESS J.F., *Principles of Bioethics*, Oxford University Press, Oxford, 1994
- BELL J., *Policy Arguments in Judicial Decisions*, Clarendon Press, Oxford, 1983
- BIN R., *Diritti e argomenti*, Giuffré, Milano, 1992
- BLAIR J.A. e JOHNSON R., *Argumentation as Dialectical*, "Argumentation", Vol. I, n° 1, 1987
- BRANDT R., *A Theory of the Good and the Right*, Clarendon Press, Oxford, 1979
- BRINK D.O., *Moral Realism and the Foundations of Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989
- CARACCILOLO A., *Il problema dell'errore nelle concezioni pluriprospektivistiche della verità*, Il Melangolo, Genova, 1987
- CELANO B., *Giustificazione di norme e procedure ideali*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), "Analisi e diritto 1992. Ricerche di giurisprudenza analitica", Giappichelli, Torino, 1992
- CELANO B., *Dialettica della giustificazione pratica*, Giappichelli, Torino, 1994
- CELANO B., *La teoria del diritto di Hans Kelsen. Un'introduzione critica*, Il Mulino, Bologna, 1999
- CELANO B., "Giustizia procedurale pura e teorie del diritto", in Maurizio Basciu (a cura di), *Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società internazionale*, Giuffré, Milano, 2002
- CHIASSONI P., *L'antiscetticismo panglossiano di Ronald Dworkin*, "Materiali per una storia della cultura giuridica", 1, 1987
- COLEMAN J.L. e LEITER B., "Determinacy, Objectivity and Authority", in Andrei Marmor (a cura di), *Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy*, Clarendon Press, Oxford, 1995
- COMANDUCCI P. e GUASTINI R., *L'analisi del ragionamento giuridico: materiali ad uso degli studenti*, Vol. I, Giappichelli, Torino, 1987
- COMANDUCCI P., *Contrattualismo, utilitarismo, garanzie*, Giappichelli, Torino, 1991
- COMANDUCCI P., 'Uguaglianza': una proposta neo-illuminista, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), "Analisi e diritto 1992. Ricerche di giurisprudenza analitica", Giappichelli, Torino, 1992
- COMANDUCCI P., *Assaggi di metaetica*, Giappichelli, Torino, 1992
- COMANDUCCI P., *Assaggi di metaetica due*, Giappichelli, Torino, 1998
- CONTE M.E., *Coerenza testuale*, "Lingua e Stile", 15, 1980
- CONTE M.E., *Coerenza, interpretazione e reinterpretazione*, "Lingua e Stile", 21, 1986
- COUZENS HOY D., *Dworkin Constructive Optimism v. Deconstructive Legal Nihilism*, "Law and Philosophy", 6, 1987

- CUNICO G., "Errore e verità nel prospettivismo comunicativo di Habermas", in A. Carracciolo, *Il problema dell'errore nelle concezioni pluriprospektivistiche della verità*, Il Melangolo, Genova, 1987
- DANCY J., *Introduction to Contemporary Epistemology*, Basil Blackwell, Oxford, 1985
- DANCY J., *Moral Reasons*, Basil Blackwell, Oxford, 1993
- DANIELS N. (a cura di), *Reading Rawls*, Basil Blackwell, Oxford, 1975
- DANIELS N., *Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics*, "Journal of Philosophy", 76, 1979, rist. come Cap. II in N. Daniels, *Justice and Justification. Reflective Equilibrium in Theory and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
- DANIELS N., *Reflective Equilibrium and Archimedean Points*, "Canadian Journal of Philosophy", 10, 1980; rist. come Cap. III in N. Daniels, *Justice and Justification. Reflective Equilibrium in Theory and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
- DANIELS N., *On Some Methods in Ethics and Linguistics*, "Philosophical Studies", 37, 1980; rist. come Cap. IV in N. Daniels, *Justice and Justification. Reflective Equilibrium in Theory and Practice*, Cambridge University Press, 1996
- DANIELS N., *Justice and Justification. Reflective Equilibrium in Theory and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
- DAVIDSON D., *On Actions and Events*, Oxford University Press, Oxford, 1980
- DAVIDSON D., *Inquiries into Truth and Interpretation*, Clarendon Press, Oxford, 1984
- DICIOTTI E., *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli, Torino, 1999
- DICIOTTI E., *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*, Giappichelli, Torino, 1999
- DWORKIN R.M., *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1978, II ed. (I ed. 1977); trad. it. di F. Oriana, *I diritti presi sul serio*, Il Mulino, Bologna, 1982
- DWORKIN R.M., *A Matter of Principle*, Harvard University Press, Cambridge, 1985, trad. it. di E. D'Orazio, *Questioni di Principio*, Il Saggiatore, Milano, 1989
- DWORKIN R.M., *Law's Empire*, Fontana Press, London, 1986
- ECO U., "Corna, Zoccoli, Scarpe: tre tipi di abduzione" in *I limiti dell'interpretazione*, Bompiani, Sonzogno, 1990
- ECO U., *Il secondo diario minimo*, Bompiani, Sonzogno, 1992
- ELGIN C.Z., *Considered Judgements*, Princeton University Press, 1996
- ELSTER J., *Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationality*, Maison des Sciences de l'Homme, Paris (and Cambridge University Press, Cambridge), 1983
- ERLICH M., *La femme blessé*, L'Harmattan, 1986
- FETERIS E.T., *Fundamentals of Legal Argumentation. A Survey of Theories on the Justification of Legal Decisions*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1999
- FINNIS J., *On Reason and Authority*, "Law and Philosophy", 6, 1987
- FODOR J. e LEPORE E., *Olism. A Shopper's Guide*, Basil Blackwell, Oxford, 1992
- FRANKFURT H.G., *Freedom of the Will and the Concept of Person*, in G. Watson (a cura di), *Free Will*, Oxford University Press, Oxford, 1982 (pubblicato per la prima volta in "Journal of Philosophy", Vol. LXVIII, n° 1, Gen. 1971)

- FREEMAN S. (a cura di), *John Rawls: Collected Papers*, Harvard University Press, 1999
- GARCÍA FIGUEROA A., *Principios y positivismo jurídico*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1998
- GIANFORMAGGIO L., *L'interpretazione della costituzione tra applicazione di regole e argomentazione basata su principi*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", IV serie, 62, 1985
- GIANFORMAGGIO L., *Sul senso della giustificazione giuridica e morale*, in L. Gianformaggio ed E. Lecaldano, *Etica e diritto*, Laterza, Bari, 1986
- GIANFORMAGGIO L. e LECALDANO E., *Etica e diritto*, Laterza, Bari, 1986
- GIANFORMAGGIO L., *Studi sulla giustificazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 1986
- GIANFORMAGGIO L., *Certezza del diritto, coerenza e consenso. Variazioni su un tema di MacCormick*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", n° 2 dicembre, 1988
- GUASTINI R., *Produzione di norme a mezzo di norme. Un contributo all'analisi del ragionamento giuridico*, in L. Gianformaggio ed E. Lecaldano, *Etica e diritto*, Laterza, Bari, 1986
- GUASTINI R., "Osservazioni in margine", ad A. Aarnio, R. Alexy e A. Peczenik, "I fondamenti del ragionamento giuridico", trad. it. (parziale) di R. Guastini (*The Foundation of Legal Reasoning I-II-III. The Justification of Legal Transformations by Rational Legal Discourse*, "Rechtstheorie" 12 (1981), I pag. 133-158; II 257-279; III 423-448), in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico*, Vol. II, Giappichelli, Torino, 1989
- GUASTINI R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1993
- GUASTINI R., *La "costituzionalizzazione" dell'ordinamento italiano*, "Ragion Pratica", 1998, n° 11
- GUASTINI R., *Principi del diritto e discrezionalità giudiziale*, "Diritto Pubblico", 3, 1998
- GUASTINI R., *Teoria e dogmatica delle fonti*, Giuffrè, Milano, 1998
- HABERMAS J., *Etica del discorso*, Laterza, Bari, 1985, trad. it. a cura di E. Agazzi (*Moralbewußtsein und Kommunikatives Handeln*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1983)
- HARE R.M., *Freedom and Reason*, Oxford University Press, Oxford, 1963
- HARE R.M., *Il linguaggio della morale*, Astrolabio (Ubalдини ed.), Roma, 1968, trad. it. di M. Borioni con la collaborazione di F. Paladini (*The Language of Morals*, Oxford University Press, Oxford, 1952)
- HARE R.M., *Moral Thinking*, Oxford University Press, Oxford, 1981
- HARMAN G., *The Nature of Morality*, Oxford University Press, Oxford, 1977
- HARMAN G., *Change in View. Principles of Reasoning*, MIT, Cambridge (Mass.), 1989 (I ed. 1986)
- HOLMES S. e SUNSTEIN C., *The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxes*, W.W. Norton, New York, 1999; trad. it. di E. Caglieri, a cura di C. Fusaro, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, Il Mulino, Bologna, 2000
- HURLEY S.L., *Natural Reasons*, Oxford University Press, Oxford, 1989
- HURLEY S.L., *Coherence, Hypothetical Cases, and Precedent*, 10 "Oxford Journal of Legal Studies" 221 (Summer 1990)
- IGLESIAS VILA M., *El problema de la discreción judicial. Una aproximación al conocimiento jurídico*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998

- IGLESIAS VILA M., “Los conceptos esencialmente controvertidos en la interpretación constitucional” in AAVV, *Papers del V congresso ispano-italiano di filosofia del diritto*, “Teoría del derecho y Tribunal Constitutional”, Alicante 21-23 ottobre 1999
- JORI M., “I principi del diritto nell’ordinamento italiano”, in *Saggi di metagiurisprudenza analitica*, Giuffrè, Milano, 1985
- JORI M., *Saggi di metagiurisprudenza analitica*, Giuffrè, Milano, 1985
- JORI M., voce Semiotica, in *Gli strumenti del sapere contemporaneo*, vol. I, Torino, Utet, 1985, pp. 670-688
- JORI M. e PINTORE A., *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1988
- KATZ J.J., *Propositional Structure and Illocutionary Force. A Study of the Contribution of Sentence Meaning to Speech Acts*, Harvest Press, New York, 1977
- KELSEN H., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 2000, trad. it. di Renato Treves (*Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Franz Deuticke Verlag, Wien, 1934)
- KRESS K., “Coherence”, in Patterson D. (a cura di), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell, Oxford, 1996
- LARENZ K., *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1966, trad. it. di S. Ventura (*Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Springer, Berlin, 1960)
- LEITER B. (a cura di), *Objectivity in Law and Morals*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001
- LUKES S., *Some Problems about Rationality*, in B. Wilson (a cura di), *Rationality*, Basil Blackwell, Oxford, 1977 (I ed. 1970)
- LUZZATI C., *La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1990
- MACCORMICK N.D., *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford University Press, Oxford, 1978; trad. it. e introduzione di A. Schiavello, a cura di V. Villa, *Ragionamento giuridico e teoria del diritto*, Giappichelli, Torino, 2001
- MACCORMICK N., *On Legal Decisions and their Consequences: From Dewey to Dworkin*, “New York University Law Review”, May 1983
- MACCORMICK N. e WEINBERGER O., *Il diritto come istituzione*, Giuffrè, Milano, 1990, trad. it. di M. La Torre (*An Institutional Theory of Law. New Approches to Legal Positivism*, Reidel, Dordrecht, 1986)
- MACKIE J.L., *Ethics. Inventing Right and Wrong*, Penguin, Harmondsworth, 1981 (I ed. 1977)
- MANIACI G., *I giudici tra interpretazione della legge e discorso razionale*, “Nuovi Studi Politici”, XXXI, n° 2, Aprile-Giugno 2001
- MANIACI G., *Algunas notas sobre coherencia y balance en la teoría de Robert Alexy*, di prossima pubblicazione su “Isonomia” n° 20, Aprile 2004 (traduzione in castigliano di José Lluís Martí)
- MARMOR A. (a cura di), *Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy*, Clarendon Press, Oxford, 1995
- MAZZARESE T., *Interpretazione letterale: giuristi e linguisti a confronto*, in V. Velluzzi (a cura di), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000
- MCMURRIN S. (a cura di), *The Tanner Lectures on Human Values I*, University of Utah Press, Salt Lake City, 1980

- MCNAUGHTON D., *Moral Vision*, Basil Blackwell, Oxford, 1988
- MILL J.S., *On Liberty*, a cura di J. Gray e G. W. Smith, *Routledge (Philosophers in focus)*, 1991, I ed. 1859
- MORESO J.J., *Conflitti tra principi costituzionali*, “Ragion Pratica”, 18, 2002 (pubblicato altresì in “Diritto e Questioni Pubbliche”, 2, 2002, URL: <http://www.dirittoquestionipubbliche.org>)
- MORESO J.J., *El reino de los derechos y la objetividad de la moral*, mp.
- NAGEL T., “The Limits of Objectivity”, in S. McMurrin (a cura di), *The Tanner Lectures on Human Values I*, University of Utah Press, Salt Lake City, 1980
- NAGEL T., *Uno sguardo da nessun luogo*, trad. it. di A. Benussi, Il Saggiatore, Milano, 1988 (*The View from Nowhere*, Oxford University Press, New York, 1986)
- NATHANSON S., *The Ideal of Rationality*, Umanities Press International, 1985
- NAVARRO P.E. e REDONDO C., *La relevancia del derecho. Ensayos de filosofía jurídica moral y política*, Gedisa, Barcelona, 2002
- NIELSEN K., *Grounding Rights and a Method of Reflective Equilibrium*, “Inquiry”, 25, 1982
- NINO C., *Breve nota sulla struttura del ragionamento giuridico*, “Ragion Pratica”, 1/1993
- PASTORE B., *Coerenza e integrità nella teoria del ragionamento giuridico di Ronald Dworkin*, “Rivista di diritto civile”, IV serie, n° 70, 1992
- PECZENIK A., *On Law and Reason*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1989
- PETTIT P., *Embracing Objectivity in Ethics*, in B. Leiter (a cura di), *Objectivity in Law and Morals*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001
- PINO G., *Coerenza e verità nell'argomentazione giuridica. Alcune riflessioni*, “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, IV serie, 75, 1998
- PINO G., *Diritti della personalità e libertà di creazione artistica: il difficile bilanciamento*, in “Danno e Responsabilità. Problemi di responsabilità civile e assicurazione”, n° 3/2000
- PINTORE A., *Il diritto senza verità*, Giappichelli, Torino, 1996
- PUTNAM H., *Ragione, verità e storia*, Il Saggiatore, Milano, 1985, trad. it. (di A. N. Radicati di Brozolo) a cura di S. Veca (*Reason, Truth and History*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981)
- QUINE W.V. e ULLIAN J.S., *The Web of Belief*, Random House, New York, 1970
- RAMBERG B.T., *Donald Davidson's Philosophy of Language. An Introduction*, Basil Blackwell, Oxford, 1989
- RAWLS J., *Outline of a Decision Procedure for Ethics*, “Philosophical Review”, 60, 1951; ora in Freeman S. (a cura di), *John Rawls: Collected Papers*, Harvard University Press, 1999
- RAWLS J., *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1971, trad. it. di U. Santini, riv. da S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 1984
- RAWLS J., *The Independence of Moral Theory*, “Proceedings and Adresses of The American Philosophical Association”, 47, 1974-1975; ora in Freeman S. (a cura di), *John Rawls: Collected Papers*, Harvard University Press, 1999
- RAZ J., *The Claims of Reflective Equilibrium*, “Inquiry”, 25, 1982
- RAZ J., “The Relevance of Coherence”, in *Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics*, Clarendon Press, Oxford, 1994 (già pubbl. in “Boston University Law Review”, 72/2, Marzo 1992)

- RAZ J., *Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics*, Clarendon Press, Oxford, 1994
- RAZ J., "The Truth in Particularism", in *Engaging Reason*, Oxford University Press, 1999 (già pubbl. in B. Hooker e M. Little (a cura di), *Moral Particularism*, Oxford University Press, Oxford, 1999)
- RAZ J., *Engaging Reason*, Oxford University Press, Oxford, 1999
- Redondo C., *La noción de razón para l'acción en l'análisis jurídico*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1996
- REDONDO C., *Reglas 'genuinas' y positivismo jurídico*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), "Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica", Giappichelli, Torino, 1999
- RESCHER N., *A Coherence Theory of Truth*, Clarendon Press, Oxford, 1973
- RESCHER N., *Rationality. A Philosophical Inquiry into His Nature and the Rationale of Reason*, Oxford University Press, Oxford, 1988
- RESCHER N., *Pluralism. Against the Demand of Consensus*, Clarendon Press, Oxford, 1993
- ROSS A., *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino, 1965, trad. it. di G. Gavazzi (On Law and Justice, Steven & Sons Ltd, London, 1958)
- ROSS A., *Direttive e norme*, Edizioni di Comunità, Milano, 1978, trad. it. di M. Jori (Directives and Norms, Routledge and Kegan Paul, London, 1968)
- ROULAND N., *Aux confins du droit*, Editions Odile Jacob, Paris, 1991
- SCHAUER F., *Giving Reasons*, "Stanford Law Review", April 1995
- SCHAUER F., *Le regole del gioco. Un'analisi filosofica delle decisioni prese secondo le regole nel diritto e nella vita quotidiana*, Il Mulino, Bologna, 2000, ed. e trad. it. a cura di C. Rustici (*Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, Oxford University Press, Oxford, 1991)
- SCHIAVELLO A., *Su 'congruenza' e 'diritto': un'analisi comparata di modelli diversi*, "Ragion Pratica", 1997/9
- SCHIAVELLO A., *Il diritto come integrità: incubo o nobile sogno? Saggio su Ronald Dworkin*, Giappichelli, Torino, 1998
- SCHIAVELLO A., *Neil MacCormick teorico del diritto e dell'argomentazione giuridica. Un bilancio a vent'anni dalla pubblicazione di 'Legal Reasoning and Legal Theory'*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), "Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica", Giappichelli, Torino, 1999
- SCHIAVELLO A., 'Modest Objectivity' ed interpretazione del diritto, "Diritto e Questioni Pubbliche", I/2001 (URL: <http://www.dirittoequationipubbliche.org>)
- SEARLE J., *Literal Meaning*, in J. Searle, *Expression and Meaning*, Cambridge University Press, 1979 (già pubbl. in "Erkenntnis", 13, 1978)
- SINGER P., *Sidwick and Reflective Equilibrium*, "The Monist", 58, 1974
- SINGER P., *La vita come si dovrebbe*, Il Saggiatore, Milano, 2001 (Writings on an Ethical Life, Harper Collins Publishers, New York, 2000)
- STICH S.P., *La frammentazione della ragione*, Il Mulino, Bologna, 1996, trad. it. di M. Margiacchi (The Fragmentation of Reason: Preface to a Pragmatic Theory of Cognitive Evaluation, MIT Press, Cambridge, Mass., 1991)
- SUMMERS R., *Two Types of Substantive Reasons: the Core of a Theory of Common Law*, "Cornell L. University Review", 63, 1978
- SUNSTEIN C., *Commentary on Analogical Reasoning*, "Harvard Law Review", 1993

- SUNSTEIN C., *Legal Reasoning and Political Conflict*, Oxford University Press, Oxford, 1996
- TARELLO G., *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980
- TARUFFO M., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione Civile*, Il Mulino, Bologna, 1991
- TERSMAN F., *Reflective Equilibrium. An Essay in Moral Epistemology*, Almqvist and Wiksell International, 1993
- TRIBE L.H., *American Constitutional Law*, The Foundation Press, Mineola (NY), 1988 (I ed. 1978)
- VELLUZZI V., *Alcune considerazioni su ragionamento analogico e diritto positivo*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), "Analisi e diritto 1997. Ricerche di giurisprudenza analitica", Giappichelli, Torino, 1998
- VELLUZZI V. (a cura di), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000
- VELLUZZI V., *Sui rapporti tra l'interpretazione sistematica della legge e gli atti giuridici: brevi note intorno al contratto, al testamento, all'atto amministrativo ed alla sentenza*, "Studi Senesi", 2001
- VILLA V., *La coerenza normativa e i presupposti epistemologici della giustificazione*, "Rivista internazionale di filosofia del diritto", IV serie, 1988
- VILLA V., *Il modello di definizione 'per casi paradigmatici' e la definizione di diritto*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), "Analisi e diritto 1992. Ricerche di giurisprudenza analitica", Giappichelli, Torino, 1992
- VILLA V., *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 1993
- VILLA V., *Teorie giuridiche e giudizi di valore*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), "Analisi e diritto 1997. Ricerche di giurisprudenza analitica", Giappichelli, Torino, 1998
- VILLA V., *Interpretazione giuridica e significato*, "Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica", 3, 1998
- VILLA V., "Discrezionalità giudiziale e 'risposta giusta'. A proposito di un libro di Aharon Barak", in A. A. V. V., *L'abuso del diritto*, Cedam, Padova, 1998
- VILLA V., *Costruttivismo e teorie del diritto*, Giappichelli, Torino, 1999
- VILLA V., *Alcune chiarificazioni concettuali sulla nozione di 'Inclusive Positivism'*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), "Analisi e diritto 2000. Ricerche di giurisprudenza analitica", Giappichelli, Torino, 2001
- VIOLA F. e ZACCARIA G., *Diritto e interpretazione. Lineamenti di una teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma, 1999
- VIOLA F., *Autorità e ordine del diritto*, Giappichelli, Torino, 1989
- VIOLA F., *Oggettività e verità dei valori morali*, "Diritto e Questioni Pubbliche", 1/2001 (URL: <http://www.dirittoequestionipubbliche.org>)
- WATSON G. (a cura di), *Free Will*, Oxford University Press, Oxford, 1982
- WILSON B. (a cura di), *Rationality*, Basil Blackwell, Oxford, 1977 (I ed. 1970)
- WINCH P., "Nature and Convention", (1959-1960) rist. in *Ethics and Action*, Routledge and Kegan Paul, London, 1972
- WITTGENSTEIN L., *Philosophical Investigations*, a cura di G. E. M. Anscombe e R. Rhees, Basil Blackwell, Oxford, 1958 (II ed.)